



Titolo

Processo sportivo in genere – rimessione in termini - si applica alle sole parti del processo

Descrizione

L'istituto della rimessione in termini, di cui all'art. 50 CGS e 153 cpc, si applica alle sole parti del processo e non è invocabile per rimettere in termini un soggetto terzo e cioè il Tribunale federale territoriale nell'assunzione della decisione di 1° grado.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 8/CFA/2021-2022/D

Presidente

Torsello

Relatore

La Greca

Riferimenti normativi

art. 50 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0008 CFA del 5 agosto 2021 (Procura Federale/U.S. San Vito)